



STATUTO

ADOS di Belluno ODV

Belluno, Settembre 2020

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Associazione Donne Operate al Seno - ADOS di Belluno ODV"

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale c/o Ospedale San Martino in viale Europa, 22 nel comune di Belluno.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'ADOS ODV di Belluno, con ininterrotta attività dal 1993, è stata regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile con atto del 01.07.1993 registrato a Belluno il 20.05.1994 al n.1041 serie 3

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, **agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117**, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva e principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'ADOS di Belluno ODV non avendo scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito sociale e assistenza al soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico e specificatamente:

- *riunire in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella Società e negli ambiti di lavoro (medici, infermieri, volontari, ecc.);*
- *portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire;*
- *svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario nel confronto di medici, personale infermieristico, volontari e pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale rieducativo;*
- *svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire, sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa riadattazione della donna operata al seno;*
- *organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;*
- *raggruppare tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune che si proponga di promuovere la difesa della salute con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei;*
- *promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione, soprattutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale*

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- art.5 comma 1 lett.a) D.lgs. 117/2017 – interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- art.5 comma 1 lett. c) D.lgs. 117/2017 – prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- art. 5 comma 1 lett. u) D. lgs. 117/2017 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui legge 19 agosto

2016, n. 166 servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- attività nelle strutture ospedaliere, socio sanitarie, socio-assistenziali, territoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto alle operate offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, informazione;
- servizio di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- sviluppo e realizzazione di progetti, affiancandosi alle strutture territoriali;
- promozione della cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università;
- attività culturali in ambito sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e pubblicazioni editoriali al fine della promozione e diffusione dell'informazione e importanza della prevenzione;
- collaborazione, coordinamento e/o sviluppo di progetti, o iniziative di formazione ed informazione delle volontarie ADOS e della popolazione in generale
- incontri informativi con specialisti
- incontri individuali con psiconcologa
- incontri conviviali fra associate
- linfo drenaggio metodo ADOS con presso- terapia per braccio grosso
- corsi di movimento dolce
- movimento in piscina
- incontri di postura
- materiale informativo cartaceo

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i

sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono **associati** dell'organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, **su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale e viene** ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. **La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.**

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è in trasmettibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- **votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;**
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, **esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;**
- **denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;**

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo competente;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- **Organo di controllo (nei casi e con vincoli di cui all'art. 30 CTS)**
- **Organo di revisione (eventuale, fermi i vincoli di cui all'art. 31 CTS)**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli **associati** dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può avere massimo tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dei convenuto dell'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail e spedita al recapito risultante nel libro o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno 1/10 degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- **determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;**
- **approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, quando previsto;**
- **nomina e revoca i componenti degli organi sociali;**
- **fissa la quota associativa;**
- **approva l'eventuale regolamento interno;**
- **nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ;**
- **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **delibera sull'esclusione degli associati**
- **delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;**
- **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;**
- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno **degli associati**, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero **degli associati presenti**, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, **i consiglieri** non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di tre membri fino a un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- **amministra l'organizzazione,**
- **attua le deliberazioni dell'assemblea,**
- **predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,**



- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- determina il programma di lavoro promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nomina i responsabili e coordinatori di settore;
- rettifica gli eventuali provvedimenti assunti dal Presidente in caso di necessità ed urgenza;
- delibera sulla modalità di corresponsione e calcolo dei rimborsi spese che i volontari possono ricevere;
- approva i progetti e autorizza il Presidente alla gestione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dal Consiglio direttivo assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- **vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;**
- **vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento**
- **esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**
- **attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.**

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;**
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;**
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;**
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.**

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17,

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui **all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017** sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.**

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi **ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017**

ART. 28**(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29**(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30**(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32**(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

REGISTRATO A BELLUNO il **23 FEB. 2021**

n. **205** serie **3** Liquidati euro **11**

(otto euro)

IL CAPO TEAM (*)

Anna Apollonia

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

(Vincenzo)





A.D.O.S.

Associazione Donne Operate al Seno-Onlus
Ospedale S. Martino Belluno
Tel. 0437-516551-516283
c.f. 93015030252

RELAZIONE approvazione Nuovo Statuto ADOS di Belluno ODV (Associazione Donne Operate al Seno)

Ordine del giorno: Approvazione nuovo statuto

Come concesso dall'emergenza COVID, vista l'impossibilità di indire l'assemblea in presenza tutte le socie (in allegato l'elenco) hanno ricevuto ed esaminato il nuovo statuto redatto nel rispetto delle regole stabilite dal Decreto Legislativo 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore.

Hanno approvato con documento scritto e firmato la totalità delle socie

La Presidente
Pra Baldi Carla Pellegrini

Belluno, 08.02.2021